

zione del piano paesistico ambientale regionale, del progetto sopra richiamato;

- di porre una limitazione ai quantitativi di rifiuti in deposito preliminare in attesa delle operazioni di trattamento D nella misura di 2.500 t/g e ai quantitativi di rifiuti in messa in riserva in attesa delle operazioni di trattamento R nella misura di 1.000 t/g, conformemente alle prescrizioni dell'A.R.P.A.M.;
- di dichiarare parte integrante del progetto come sopra approvato la documentazione richiesta ed esaminata dall'A.R.P.A.M., che sulla stessa si è espressa favorevolmente;
- di dare atto che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- di fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;
- di disporre che la Segreteria del Servizio Tutela e Risanamento Ambientale provveda all'invio di copia del presente atto agli interessati;
- di dare atto che copia autentica in bollo del presente atto può essere richiesta presso il Servizio Segreteria e Affari Generali della Giunta Regionale, Via Gentile da Fabriano - ANCONA.

*Deliberazione della G.R. n. 2690 OT/AMB del 11/12/2000.*

**LR 32/97 art. 2 provincia di Pesaro Urbino - annualità 1997 - approvazione variante al programma provinciale e rideterminazione della scadenza per l'ultimazione dei nuovi interventi.**

(Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127)

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di accogliere la richiesta di riutilizzo, formulata con nota del 13/11/00 prot. 11872 da parte della Provincia di Pesaro Urbino, di parte dei finanziamenti già erogati dalla Regione in applicazione della Delibera di GR 560/99 e non spesi per gli interventi programmati;
- l'accoglimento della richiesta di riutilizzo comporta la rideterminazione della scadenza dell'utilizzazione dei fondi già trasferiti alla Provincia di Pesaro Urbino dal 31/12/99, come stabilito dalla Delibera di GR 3194/98, al 31/12/2001;
- i fondi di cui si chiede il riutilizzo, pari a L. 219.883.078, sono destinati ai seguenti interventi:
  - 1) L. 87.000.000 per il potenziamento della raccolta differenziata del centro storico di Urbino, da destinare all'A.M.I.A. di Urbino quale 50% del costo complessivo del progetto pari a L. 174.000.000;
  - 2) L. 40.000.000 alla Comunità Montana di Novafeltria per il potenziamento della stazione di trasferimento del Comune di S. Leo, Loc. Pianacci, da estendere all'uso comunitario;
  - 3) L. 92.883.078 per progetti di iniziative di informa-

zione all'utenza e nelle scuole, sulla raccolta differenziata che sarà effettuata sia dall'Amministrazione Provinciale stessa che attraverso i C.E.A. operanti sul territorio provinciale.

- di stabilire che l'Amministrazione Provinciale di Pesaro Urbino è tenuta a relazionare alla Regione Marche, alla conclusione degli interventi, sui risultati ottenuti;
- di precisare che il fondo necessario alla conclusione degli interventi oggetto della proroga, è già stato trasferito alla Provincia di Pesaro Urbino in attuazione della Delibera di GR 560/99.

*Deliberazione della G.R. n. 2691 OT/AMB del 11/12/2000.*

**D.Lgs. 334/99 - "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose". Istituzione di un gruppo di lavoro per gli adempimenti connessi all'attuazione del decreto.**

(Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127)

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di istituire un gruppo di lavoro per gli adempimenti connessi all'attuazione del Decreto n. 334/99, costituito dal Coordinatore dell'Area n. 6 Territorio e Ambiente per il coordinamento (o suo delegato) e dai rappresentanti dei seguenti Servizi regionali: Tutela e Risanamento Ambientale, Protezione Civile, Sanità, oltreché alla presenza dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche e l'Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco;

di demandare al Coordinamento dell'Area n. 6 Territorio e Ambiente la definizione degli aspetti organizzativi con successivi atti.

*Deliberazione della G.R. n. 2692 OT/AMB del 11/12/2000.*

**D.Lgs. n. 22/97, art. 4, comma 4 - LR n. 28/99, art. 27 - L. n. 241/90 art. 11 - approvazione dell'accordo di Programma tra la Regione Marche, Enti, Associazioni di categoria e soggetti privati per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dal settore edile.**

(Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127)

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo di programma regionale per la gestione dei rifiuti inerti provenienti da demolizioni e costruzione, così come riportato nell'allegato A) della presente delibera e della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che all'accordo di programma possono aderire successivamente, così come disposto dall'art. 4 dello stesso, altri soggetti interessati oltre a quelli individuati nello schema citato al punto 1);
3. di prendere atto degli impegni, coerenti con le strategie regionali in materia di gestione dei rifiuti, che l'accordo di programma comporta per la Regione e, conseguentemente, di mettere in atto le azioni di necessarie per attuare l'accordo;
4. di dare mandato, ai sensi dell'art. 10 lett. e) della L.R. n. 30/90, al Dirigente del Servizio Tutela e Risanamento Ambientale di stipulare l'accordo con i soggetti interessati sulla base dello schema approvato;
5. di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti previsti nello schema di accordo.

**ALLEGATO A)**

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

**TRA LA REGIONE MARCHE, ENTI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E  
SOGGETTI PRIVATI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAL  
SETTORE EDILE**

## ACCORDO DI PROGRAMMA

**TRA LA REGIONE MARCHE, ENTI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E SOGGETTI PRIVATI PER  
LA GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAL SETTORE EDILE**

L'anno duemila (2000) il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_  
con il presente atto stipulato ai sensi dell'art. 27 della Legge n° 142/90,

TRA

la Regione Marche rappresentata, ai sensi dell'art. 10 lett. e) della L.R. n° 30/90, dal Dirigente dal  
Dirigente del Servizio Tutela e Risanamento Ambientale, Arch. Antonio Minetti, il quale interviene nel  
presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Regione Marche,

E

- la Provincia di Ancona, rappresentata dal \_\_\_\_\_;
- la Provincia di Ascoli Piceno, rappresentata dal \_\_\_\_\_;
- la Provincia di Macerata, rappresentata dal \_\_\_\_\_;
- la Provincia di Pesaro Urbino, rappresentata dal \_\_\_\_\_;
- l'A.N.C.I. Marche, rappresentata dal \_\_\_\_\_;
- l'Agenzia Regionale Materie Prime e Secondarie S.p.A., rappresentata dal \_\_\_\_\_;
- l'A.N.C.E Marche, rappresentata dal \_\_\_\_\_;
- i titolari degli impianti di recupero degli inerti presenti nelle Marche rappresentati dal \_\_\_\_\_;
- la Camera di Commercio di Ancona, rappresentata dal \_\_\_\_\_;
- la Camera di Commercio di Macerata, rappresentata dal \_\_\_\_\_;
- la Camera di Commercio di Pesaro, rappresentata dal \_\_\_\_\_;
- la Camera di Commercio di Ascoli Piceno, rappresentata dal \_\_\_\_\_;
- la CONFESERCENTI, rappresentata dal \_\_\_\_\_;
- la CONFCOMMERCIO, rappresentata dal \_\_\_\_\_;
- l'Ordine degli Architetti delle Province di Ancona, Pesaro Urbino, Macerata ed Ascoli Piceno,  
rappresentati rispettivamente dai \_\_\_\_\_;
- l'Ordine degli Ingegneri delle Province di Ancona, Pesaro Urbino, Macerata ed Ascoli Piceno,  
rappresentati rispettivamente dai \_\_\_\_\_;
- l'Ordine dei Geologi della Regione Marche rappresentato dal \_\_\_\_\_;
- la Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali rappresentata dal \_\_\_\_\_;
- l'Ordine dei Chimici della Regione Marche rappresentata dal \_\_\_\_\_;

- il Collegio dei Geometri delle Province di Ancona, Pesaro Urbino, Macerata ed Ascoli Piceno, rappresentati rispettivamente dai \_\_\_\_\_;  
di seguito denominate "le parti",

PREMESSO che il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 (attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), introduce una serie di strumenti negoziali nel settore del recupero, dello smaltimento e del riutilizzo dei rifiuti, diretti a promuovere e favorire l'azione concertata e programmata di pubbliche amministrazioni, soggetti privati ed associazioni di categoria;

CONSIDERATO che in questo quadro di cooperazione tra operatori pubblici e privati, un ruolo fondamentale è attribuito alla figura degli accordi e contratti di programma che, secondo le previsioni degli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs. n° 22/97, sono finalizzati rispettivamente alla prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, al loro recupero, riutilizzo e riciclaggio e infine al conseguimento di livelli ottimali di utenza raggiunta dai servizi di smaltimento;

VALUTATO che le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con Delibera Amministrativa n° 284 del 15.12.1999, perseguendo gli obiettivi di cui al punto precedente considerano prioritario l'impegno per diminuire la produzione di rifiuti, per differenziare il flusso degli stessi al fine di agevolare il recupero e favorire il riutilizzo delle materie ottenute ed in particolare degli inerti recuperati;

CONSIDERATO che per operare efficacemente occorre coinvolgere le diverse categorie interessate alla produzione e valorizzazione di rifiuti e procedere per settori di attività e che tra questi riveste una fondamentale importanza quello dell'attività edilizia e delle opere pubbliche per quanto riguarda la produzione dei rifiuti inerti e le potenzialità di recupero e riutilizzo degli stessi;

VISTO che il comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. n° 22/97 consente di introdurre, attraverso lo strumento del contratto o dell'accordo di programma concluso con i soggetti economici, agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi, per interventi che favoriscano il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, anche mediante la loro raccolta differenziata;

VALUTATO che i soggetti interessati all'accordo per questo settore sono individuati in: Provincie, Comuni, Associazioni di categoria dei costruttori edili e dei Commercianti del settore edile, Camere di commercio;

CONSIDERATA pertanto l'opportunità di definire, tramite il presente accordo di programma regionale e correlate linee guida, un quadro di riferimento per la gestione dei rifiuti inerti non pericolosi derivanti dall'attività edilizia e dalla realizzazione di opere e impianti in genere;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONCORDANO QUANTO SEGUE:

## **CAP. I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 (Scopo e campo d'applicazione)**

1. Con il presente accordo di programma le parti si propongono di favorire la realizzazione di un sistema integrato per la gestione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione che, in attuazione dei principi espressi dal D.Lgs 5 febbraio 1997, n° 22 e successive modifiche ed integrazioni, punti alla diminuzione della produzione di rifiuti derivanti dall'attività edilizia, incentivi l'intercettazione di questa tipologia di rifiuti, il loro recupero e riciclaggio, anche agevolando e semplificando le procedure a carico delle imprese, e sviluppi l'utilizzo degli inerti recuperati nelle opere edili.
2. Preso atto che dall'attività di costruzione e demolizione derivano una serie di rifiuti, genericamente indicati nell'allegato A1), il presente accordo si applica ai rifiuti appartenenti alle seguenti tipologie ed elencati nell'allegato A2) con il relativo codice CER.:
  - cemento,
  - mattoni,
  - mattonelle,
  - ceramiche,
  - materiali in gesso,
  - asfalto non contenente catrame;
  - materiali isolanti privi di amianto
3. I suddetti materiali sono da considerare rifiuti solo quando soddisfano la definizione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 2**  
**(Riferimento normativo)**

1. Il riferimento normativo fondamentale è costituito dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa tecnica di settore.
2. In particolare il presente accordo è anche stipulato ai sensi dell'art. 4 comma 4, del D.Lgs 22/97 per introdurre: "agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie" al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti.

**Art. 3**  
**(Impegni generali delle parti)**

1. Le parti s'impegnano a dare la più ampia diffusione al presente accordo attraverso i propri mezzi di informazione, a realizzare campagne di comunicazione, opuscoli informativi e corsi specifici dedicati alla materia e comunque a favorire, in ogni iniziativa assunta che lo consenta, l'attuazione dei contenuti del presente accordo.
2. Le parti s'impegnano a monitorare lo stato di attuazione del presente accordo, a scambiarsi reciprocamente le informazioni acquisite e concordano di verificare, all'interno del Tavolo Tecnico per la gestione dei rifiuti costituito dalla Regione, ai sensi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale n° 284 del 15.12.1999, l'attuazione di quanto stipulato, valutando eventuali difficoltà insorte e integrazioni o modifiche da apportare.

**Art. 4**  
**(Adesioni)**

1. Gli operatori economici aderiscono all'accordo mediante domanda di adesione rivolta alla Regione Marche. La domanda può essere presentata anche dalle associazioni di categoria su delega dei singoli operatori.
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 aderiscono all'Accordo con la semplice sottoscrizione dello stesso.

**CAP. II**  
**DIMINUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI INERTI E INTERCETTAZIONE DEI FLUSSI**

**Art. 5**  
**(Diminuzione della produzione di rifiuti inerti)**

1. Al fine di limitare la produzione dei rifiuti inerti i soggetti che intervengono nel presente accordo s'impegnano, ognuno per le rispettive competenze:

- a) per favorire, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali da demolizione in gruppi di materiali omogenei puliti;
- b) a prevedere, ove possibile, precise modalità di riutilizzo in cantiere dei materiali in fase di demolizione, per il loro reimpiego nelle attività di costruzione (es. mattoni, coppi, pianchette, ecc.);
- c) a conferire i rifiuti inerti presso i diversi siti individuati come specificato al successivo art. 6, fatta salva comunque la facoltà di ogni impresa di organizzarsi autonomamente per il trattamento delle macerie edili prodotte in cantiere con propri impianti mobili di recupero;

**Art. 6**  
**(Separazione dei rifiuti prodotti)**

1. Al fine di raggiungere il più elevato grado di riutilizzo dei materiali inerti prodotti ed un'elevata qualità degli stessi è favorita, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali da demolizione in gruppi di materiali omogenei puliti. Le modalità di separazione e conferimento sono specificate nell'allegato A3).

**Art. 7**  
**(Raccolta e conferimenti)**

1. Affinché possano essere realizzate le finalità previste nel presente accordo occorre organizzare una rete di strutture e impianti, tra loro funzionalmente integrati, in grado di favorire il raggruppamento, la cernita, la messa in riserva e i conferimenti ai centri di recupero secondo le modalità indicate nell'allegato A4).
2. Con il presente accordo si favorisce la separazione secondo le modalità indicate nell'allegato A3) dei rifiuti inerti non pericolosi prodotti nell'attività edilizia, per il loro conferimento presso:
  - a) **gli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti inerti**, autorizzati ai sensi del D.Lgs. n° 22/97 e del D.M. del 05.02.1998;
  - b) **i centri di messa in riserva o raggruppamento dei rifiuti inerti per materiale inerte** autorizzati ai sensi del D.Lgs. n° 22/97 e del D.M. del 05.02.1998;
  - c) **i centri di messa in riserva o raggruppamento dei rifiuti inerti** localizzati dalle Amministrazioni Provinciali, ai sensi del comma 6, art. 24 della L.R. 71/97;
  - d) **i centri di messa in riserva o raggruppamento dei rifiuti inerti**, localizzati dalle Amministrazioni Comunali ai sensi del comma 3, art. 34 della L.R. 28/99 ove carenti impianti privati;



3. Le caratteristiche dei diversi tipi di centri di raccolta descritti ai precedenti punti e le modalità di gestione degli stessi sono indicate nell'allegato A4).
4. In aggiunta ai suddetti centri di messa in riserva o raggruppamento dei rifiuti inerti, i Gestori del servizio di raccolta RSU attiveranno la raccolta differenziata dei rifiuti inerti provenienti da lavori edili di non rilevante entità effettuati da privati cittadini. Resta inteso che l'utente che conferisce i rifiuti al predetto servizio è dispensato dal formulario di accompagnamento ed il gestore è dispensato dal rilascio del documento di conferimento rifiuti di cui all'allegato A6).

### **CAP. III RECUPERO E UTILIZZO DEL MATERIALE**

#### **Art. 8 (Recupero dei rifiuti inerti)**

1. Al fine di consentire il massimo grado di riutilizzo dei materiali edili questi devono raggiungere gli stessi livelli qualitativi delle materie prime naturali. Anche per tali materiali si deve fare pertanto riferimento alla legislazione vigente, alle norme UNI ed a quelle europee. La caratterizzazione delle diverse frazioni risultanti dalla lavorazione, le modalità di controllo del materiale in entrata ed in uscita dagli impianti di trasformazione, saranno oggetto di studio all'interno del tavolo tecnico per la gestione dei rifiuti inerti e quindi di emanazione di apposita specifica tecnica.

#### **Art. 9 (Utilizzo del materiale recuperato)**

1. I materiali edili derivanti dal recupero degli inerti possono essere utilizzati, sin d'ora, in sostituzione dei materiali minerali naturali o dei materiali edili comuni nella realizzazione di opere civili non edili, in particolare per la realizzazione di strade, sottofondi stradali, costruzione del corpo dei rilevati ferroviari, nella realizzazione di opere in terra quali dune, colline artificiali, ritombamenti, sistemazioni stradali.
2. L'eventualità di utilizzo di tali materiali in altre applicazioni, quali ad esempio strutture in C.A in elevazione o altro saranno oggetto di approfondimento e di emanazione di successiva specifica tecnica.
3. All'atto della vendita o cessione di materiali edili riciclati, l'acquirente deve essere informato delle loro caratteristiche d'impiego dal gestore dell'impianto.

**CAP. IV**  
**IMPEGNI DELLE PARTI**

**Art. 10**  
**(Impegni della Regione)**

1. La Regione Marche s'impegna a favorire l'attuazione del presente accordo:
  - a) inserendo nel programma dei finanziamenti regionali previsti per la gestione dei rifiuti una quota destinata all'attuazione delle finalità previste nel presente accordo e introducendo anche forme incentivanti tramite meccanismi di abbattimento del tributo/discarica.
  - b) provvedendo ad inserire, in accordo con le CCIAA provinciali, nuove voci di elenco prezzi nei relativi prezzari come meglio specificato nell'allegato A5) e impegnandosi a stabilire, tramite apposita normativa tecnica, un incentivo, per le opere realizzate con contributi regionali, all'utilizzo di materiali inerti recuperati;
  - c) impegnandosi ad inserire, nei capitolati speciali d'appalto delle opere di propria competenza, l'utilizzo di materiali inerti riciclati in misura non inferiore al 10% del fabbisogno di materiale inerte impiegabile negli interventi di cui all'art. 9 comma 1; tale percentuale va intesa come percentuale minima da stabilire sulla base della tipologia degli interventi da effettuare e previa verifica della loro disponibilità in ambito locale;
  - d) impegnandosi a stabilire, per gli impianti di trattamento inerti, fidejussioni agevolate.
2. La Regione s'impegna a verificare, anche tramite il Tavolo tecnico per la gestione dei rifiuti, la funzionalità ed efficacia delle modalità e disposizioni di natura tecnica e procedurale introdotte con il presente atto, provvedendo se necessario, a proporre e valutare le opportune modifiche ed integrazioni finalizzate ad una corretta gestione dei rifiuti di origine edilizia.

**Art. 11**  
**(Impegni delle Province)**

1. Le Province s'impegnano a favorire l'attuazione del presente accordo:
  - a) coordinando, a livello provinciale, i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei rifiuti in questione;
  - b) provvedendo a definire, in accordo con gli altri soggetti interessati, il quadro del sistema provinciale dei centri per l'intercettazione delle macerie edili;
  - c) procedendo a specificazioni e caratteristiche dell'accordo in rapporto alle esigenze delle diverse realtà locali;

- d) fornendo a tutti i soggetti gestori ed alle associazioni di categoria un supporto di informazione sulle normative da applicare;
- e) valutando la possibilità di inserire nei propri programmi finanziari forme di incentivazione per l'attuazione della presente intesa;
- f) impegnandosi ad inserire, nei capitolati speciali d'appalto delle opere di propria competenza, l'utilizzo di materiali inerti riciclati in misura non inferiore al 10% del fabbisogno di materiale inerte impiegabile negli interventi di cui all'art. 9 comma 1; tale percentuale va intesa come percentuale minima da stabilire volta sulla base della tipologia degli interventi da effettuare e previa verifica della loro disponibilità in ambito locale;

### **Art. 12 (Impegni dei Comuni)**

I Comuni s'impegnano a favorire l'attuazione del presente accordo:

- a) raccogliendo i dati e organizzando la stima della produzione di rifiuti inerti derivanti dall'attività edilizia svolta sul proprio territorio attraverso i centri di messa in riserva;
- b) favorendo ed incentivando, attraverso idonee forme di pubblicità, gli obiettivi del presente accordo ed in particolare, nell'ambito delle procedure inerenti l'attività edilizia ed urbanistica, fornendo agli utenti una dettagliata informazione circa le modalità di separazione e di conferimento dei materiali nei centri di raccolta comunali e privati delle macerie edili;
- c) provvedendo, in forma singola o associata, alla localizzazione di aree idonee alla realizzazione di impianti di messa in riserva o raggruppamento di rifiuti inerti e promuovendone, in caso di carenza sul territorio, la realizzazione in particolare prossimità di rivendite all'ingrosso e/o al minuto di materiale edile;
- d) impegnandosi ad inserire, nei capitolati speciali d'appalto delle opere di propria competenza, l'utilizzo di materiali inerti riciclati in misura non inferiore al 10% del fabbisogno di materiale inerte impiegabile negli interventi di cui all'art. 9 comma 1; tale percentuale va intesa come percentuale minima da stabilire sulla base della tipologia degli interventi da effettuare e previa verifica della loro disponibilità in ambito locale;
- e) prevedendo, nel proprio Regolamento Edilizio, che il titolare della concessione, ovvero il committente, ovvero il costruttore ovvero il direttore dei lavori, dichiara, prima dell'inizio dei lavori soggetti a concessione o autorizzazione o a D.I.A., le modalità di gestione dei rifiuti che andrà a produrre specificandone la prevista quantità e gli impianti di destinazione. Impegnandosi, al termine degli stessi, a verificare la corretta gestione dei rifiuti prodotti.

**Art. 13**  
**(Impegni delle Associazioni di categoria dei costruttori edili)**

1. Le associazioni di categoria dei costruttori edili s'impegnano:
  - a) ad attivarsi per diffondere tra i propri associati i contenuti del presente accordo organizzando, in collaborazione con gli altri soggetti aderenti all'accordo, apposite iniziative;
  - b) a promuovere la crescita del mercato dei materiali inerti riciclati in ambito regionale, anche attraverso l'individuazione dei potenziali bacini di utenza per l'ottimale dislocazione sul territorio degli impianti di recupero dei rifiuti inerti e l'eventuale costituzione di strutture consortili.

**Art. 14**  
**(Impegni delle Associazioni di categoria dei Commercianti di materiale edile)**

1. Le associazioni di categoria dei Commercianti di materiale edile s'impegnano:
  - a) a realizzare, ove tecnicamente possibile, impianti di messa in riserva o raggruppamento di materiali provenienti da demolizione e costruzione, presso le rivendite all'ingrosso e/o al minuto di materiale edile;
  - b) a promuovere, presso gli acquirenti, l'utilizzo di tali materiali in alternativa alle materie prime nei casi previsti dall'art. 8 del presente accordo.

**Art. 15**  
**(Impegni dei gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti inerti operanti sul territorio regionale)**

1. I gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti inerti s'impegnano:
  - a) a provvedere al ritiro dei materiali inerti provenienti da costruzione e demolizione dai centri di raccolta delle macerie edili;
  - b) ad agevolare il conferimento dei materiali separati;
  - c) ad applicare "prezzi vantaggiosi" per l'acquisto di materiali inerti riciclati soprattutto alle imprese che conferiscono le macerie direttamente all'impianto di trattamento.

**Art. 16****(Impegni degli ordini e dei collegi professionali)**

1. Gli ordini ed i collegi professionali s'impegnano:
  - a) ad attivarsi per diffondere tra i propri associati i contenuti del presente accordo organizzando, in collaborazione con gli altri soggetti aderenti all'accordo, apposite iniziative;
  - b) ad attivarsi al fine di allegare ai progetti che comportino consistenti interventi di demolizione il "piano di smontaggio e selezione" nel quale siano indicati: i quantitativi ed i tipi di rifiuti prodotti, le modalità di stoccaggio provvisorio;
  - c) di attivarsi al fine di corredare le relazioni di progetto per i vari interventi, con le informazioni circa il luogo di possibile conferimento dei materiali inerti provenienti da costruzione e demolizione e le eventuali varianti degli stessi.

**Art. 17****(Estensione dell'Intesa)**

1. I Consorzi Nazionali per il recupero possono aderire al presente accordo e a quelli promossi dalle Provincie impegnandosi a fornire il proprio supporto tecnico, organizzativo ed informativo per favorire la gestione dei rifiuti. In particolare essi dovranno garantire ai soggetti gestori i contributi per i materiali recuperati nella stessa entità e modalità riconosciuta sulla base degli accordi con l'ANCI.

**ART. 18****(Intese integrative)**

Le provincie, sulla base del quadro generale definito con il presente accordo, possono stipulare accordi tra le parti o promuovere ed organizzare progetti a livello locale finalizzati alla specificazione e alla concreta attuazione del presente atto. La Regione si riserva la possibilità di stipulare accordi integrativi con i Consorzi Nazionali, o con i loro rappresentanti regionali, per favorire il recupero dei materiali raccolti. In particolare essi dovranno garantire ai soggetti gestori i contributi per i materiali recuperati nell'entità e modalità riconosciuta sulla base degli accordi con l'ANCI.

Le parti s'impegnano, entro sei mesi dall'esecutività della D.G.R. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di approvazione del presente accordo di programma ad individuare proposte di agevolazione in materia di adempimenti amministrativi, da attuare con un accordo integrativo al presente.

3. La Regione promuoverà un accordo integrativo della presente con specifico riferimento al recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e all'utilizzo degli inerti riciclati nelle opere edili promuovendo l'attività tecnica di cui all'art. 3.

I soggetti contraenti:

ENTE	RAPPRESENTANTE	FIRMA

**ALLEGATO A1)****Tipologia e Codici dei rifiuti derivanti genericamente dall'attività di demolizione e costruzione**

- cemento	CER	17.01.01
- mattoni	CER	17.01.02
- mattonelle e ceramica	CER	17.01.03
- materiali da costruzione a base di gesso	CER	17.01.04
- materiali da costruzione a base di amianto	CER	17.01.05
- legno	CER	17.02.01
- vetro	CER	17.02.02
- plastica	CER	17.02.03
- asfalto contenente catrame	CER	17.03.01
- asfalto non contenente catrame	CER	17.03.02
- catrame e prodotti catramosi	CER	17.03.03
- rame, bronzo, ottone	CER	17.04.01
- alluminio	CER	17.04.02
- piombo	CER	17.04.03
- zinco	CER	17.04.04
- ferro ed acciaio	CER	17.04.05
- stagno	CER	17.04.06
- metalli misti	CER	17.04.07
- cavi	CER	17.04.08
- terra e rocce contenenti sostanze pericolose	CER	17.05.03
- terra e rocce diverse da quelle del punto precedente	CER	17.05.04
- terre di dragaggio contenenti sostanze pericolose	CER	17.05.05
- terre di dragaggio diverse da quelle del punto prec.	CER	17.05.06
- materiali isolanti contenenti amianto	CER	17.06.01
- altri materiali isolanti	CER	17.06.02
- rifiuti misti da demolizione o rifiuti provenienti da raccolta differenziata contenenti sostanze pericolose	CER	17.07.02
- rifiuti misti da demolizione o rifiuti diversi da quelli del punto precedente	CER	17.07.03

**ALLEGATO A2)****Tipologia e Codici dei rifiuti oggetto del presente accordo**

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, **purché privi di amianto**:

- cemento	CER	170101
- mattoni	CER	170102
- mattonelle e ceramica	CER	170103
- materiali da costruzione a base di gesso	CER	170104
- rifiuti misti di costruzioni e demolizioni	CER	170701
- asfalto non contenente catrame	CER	170302
- materiali isolanti privi di amianto	CER	170602
- rifiuti urbani misti (solo per quanto attiene il comma 4 dell'art. 7 del presente accordo)	CER	200301



## ALLEGATO A3)

### **Modalità di preselezione del materiale:**

- a) nel luogo di produzione è opportuno sia operata, a cura dell'impresa edile, una prima cernita dei materiali da demolizione in gruppi di materiali omogenei puliti. Durante le demolizioni è da preferire il cosiddetto smontaggio selettivo, eseguendo cioè, in ordine inverso, le operazioni che hanno portato alla costruzione dell'edificio.
- b) per lo stoccaggio delle frazioni omogenee è opportuno dotarsi di idonei contenitori separati almeno per le seguenti categorie di materiale: inerti, legno, metalli, materiale da imballaggio.
- c) i rifiuti pericolosi ed il materiale visibilmente contaminato devono essere prelevati e smaltiti separatamente.
- d) I rifiuti contenenti amianto vanno stoccati separatamente già presso il cantiere e smaltiti ai sensi della L. n° 257 del 27.03.1992. Vanno altresì separati direttamente in cantiere e smaltiti secondo le normative vigenti i seguenti materiali contenenti sostanze nocive:
  - materiali isolanti minerali ovvero rifiuti in fibre minerali;
  - terra e rocce contaminate ai sensi della L. n° 471/99.

**ALLEGATO A4)****Definizione dei centri di raccolta e modalità di gestione**

I rifiuti inerti non pericolosi prodotti nell'attività edilizia saranno conferiti:

- a) presso gli **impianti di trattamento e recupero dei rifiuti inerti**, autorizzati ai sensi del D.Lgs. n° 22/97 e del D.M. del 05.02.1998;
- b) presso i **centri di messa in riserva** per materiale inerte autorizzati ai sensi del D.Lgs. n° 22/97 e del D.M. del 05.02.1998;
- c) presso i **centri di messa in riserva o raggruppamento dei rifiuti inerti** localizzati dalle Amministrazioni Provinciali, ai sensi del comma 6, art. 24 della L.R. 71/97;
- d) presso i **centri di messa in riserva o raggruppamento di rifiuti inerti**, localizzati dalle Amministrazioni Comunali ai sensi del comma 3, art. 34 della L.R. 28/99, ove carenti impianti privati.

**a) Impianti di trattamento e recupero**

Gli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, autorizzati ai sensi degli art. 27 e 28 del D.Lgs. n° 22/97 ovvero sottoposti alle procedure semplificate previste dagli art. 31 e 33 del medesimo decreto e dal D.M. 05.02.1998, possono essere fissi o mobili.

**b) Centri di messa in riserva**

I centri di messa in riserva di rifiuti inerti (R13) sono aree, autorizzate ai sensi degli art. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, ovvero sottoposti alla procedura semplificata, art. 33 del medesimo decreto, destinate allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti ceramici ed inerti per l'avvio alle successive operazioni di trattamento per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia.

**b) Centri di messa in riserva o raggruppamento dei rifiuti inerti provinciali**

I centri presidiati provinciali sono aree di messa in riserva presso le quali è possibile conferire, ai sensi del comma 6, art. 24 della L.R. n° 71/97 i rifiuti inerti. Tali centri sono localizzati, ai sensi del medesimo comma, dalle Amministrazioni provinciali privilegiando gli impianti di discarica controllata. Le amministrazioni provinciali nella localizzazione dovranno evitare pericolo per la salute dell'uomo e non interferire con le risorse territoriali e naturali e dovranno tener conto:

- dei potenziali centri di produzione delle macerie edili;

- dei criteri di localizzazione degli impianti di stoccaggio provvisorio e degli impianti di trattamento dei rifiuti ceramici ed inerti stabiliti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti;
- della distribuzione sul territorio di impianti di valorizzazione di minerali di seconda categoria in esercizio, aventi caratteristiche idonee per trattare i rifiuti inerti;
- del sistema viario;
- della possibile localizzazione in particolari siti di cave dismesse;
- delle previsioni dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali, del Piano Paesistico Ambientale Regionale.

Tali centri sono autorizzati nel rispetto delle procedure e contenuti previsti dal D.Lgs. 22/97 e dal D.M. 5 febbraio 1998.

### **c) Centri di messa in riserva o raggruppamento dei rifiuti inerti comunali**

I centri comunali di raccolta *preliminare* dei rifiuti inerti, sono localizzati, ai sensi del comma 3, art. 34 della L.R. n° 28/99, dalle Amministrazioni comunali in modo da evitare pericolo per la salute dell'uomo e non interferire con le risorse territoriali e naturali.

Ove tecnicamente possibile, tali centri devono essere preferibilmente localizzati, all'interno delle aree per la raccolta differenziata (centri ambiente) e/o presso le rivendite, all'ingrosso e/o al minuto di materiale edile, attraverso la realizzazione di apposite aree attrezzate.

### **Modalità di Gestione dei Centri di Raccolta**

I centri di raccolta oggetto del presente accordo possono essere organizzati e gestiti dai seguenti soggetti (di seguito denominati gestori):

- a) Comuni e loro Consorzi;
- b) Soggetti privati interessati.

I centri di raccolta, ferma restando la normativa vigente in materia, dovranno essere gestiti rispettando le seguenti condizioni:

- a) attrezzare il centro con basamenti idonei a garantire l'isolamento del substrato;
- b) i rifiuti inerti da recuperare devono essere stoccati in cumuli separati dagli altri materiali eventualmente presenti nell'area;
- c) i rifiuti inerti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento in modo da rispettare le prescrizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e al D.Lgs. 4 agosto 1999 n° 351;
- d) i cumuli devono essere realizzati in modo tale da garantire assolute situazioni di stabilità;
- e) definizione di orari di apertura tali da consentire alle imprese edili il conferimento dei rifiuti;

Al produttore di rifiuti, se esonerato per legge dall'obbligo del formulario di identificazione, che provvede direttamente alla consegna dei rifiuti di cui all'art. 1 del presente accordo presso i centri di raccolta preliminare, sarà rilasciato un documento (allegato A6), predisposto dal gestore, che certifica l'avvenuto conferimento. Tale documento deve essere redatto in due esemplari, datati e firmati dal produttore/detentore e dal gestore o suo delegato addetto al ricevimento dei rifiuti; Il documento di conferimento del rifiuto dovrà contenere i seguenti dati:

- a) nome e indirizzo del produttore o detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto, codice CER;
- c) dati identificativi del centro e del soggetto che provvede alla raccolta e gestione dei rifiuti;

I responsabili dei centri provvedono a riportare sul registro di carico e scarico le registrazioni relative alla movimentazione di tutte le tipologie di rifiuti.

**ALLEGATO A5)****Nuove voci di elenco prezzi**

Al fine di utilizzare il materiale inerte riciclato proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti in sostituzione del materiale vergine di cava, la Regione Marche e le CCIAA provinciali provvedono ad inserire le seguenti voci di elenco prezzi nei relativi prezziari:

- Stabilizzato 0/20 mm costituito da materiale inerte riciclato appartenente al gruppo A1 della normativa CNR-UNI 10006. (prezzo Lit./mc Franco Impianto)
- Stabilizzato 0/40 mm costituito da materiale inerte riciclato appartenente al gruppo A1 della normativa CNR-UNI 10006. (prezzo Lit./mc Franco Impianto)
- Stabilizzato 0/70 mm costituito da materiale inerte riciclato appartenente al gruppo A1 della normativa CNR-UNI 10006. (prezzo Lit./mc Franco Impianto)
- Tout-venant 0/100 costituito da materiale inerte riciclato appartenente al gruppo A1 della normativa CNR-UNI 10006. (prezzo Lit./mc Franco impianto)
- Pietrischetto della pezzatura 20/40 (prezzo Lit./mc Franco impianto)
- Pietrischetto della pezzatura 40/70 (prezzo Lit./mc Franco impianto)
- Reinterri con uso di mezzi meccanici di cavi o buche con materiali inerti riciclati con misto di pezzatura fino a mm 100 scevri da sostanze organiche. Sono compresi gli spianamenti, la costipazione e la pilonatura a strati, la bagnatura ed eventuali ricarichi. (prezzo Lit./mc posato)
- Realizzazione di rilevati con tout-venant macinato costituito da materiale inerte riciclato conforme alle norme CNR-UNI 10006, steso e compattato con mezzi meccanici fino ad ottenere il 90% della prova AASHTO modificata. (prezzo Lit./mc posato)
- Realizzazione di fondazioni e strati superficiali di terra stabilizzata non corretta, con materiale inerte riciclato conforme alle norme CNR-UNI 10006, steso e compattato con mezzi meccanici fino ad ottenere il 95% della prova AASHTO modificata. (prezzo Lit./mc posato)
- Sabbie realizzate con materiale inerte riciclato per l'allettamento delle strutture a rete. (prezzo Lit./ton. Franco Impianto)
- Conglomerato cementizio per opere non armate di fondazione e sottofondazione e per rinfianchi, confezionato a norma di legge con cemento R325 e inerti riciclati a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e al procedimento di posa in opera del calcestruzzo. (prezzo Lit./mc Franco Impianto betonaggio)

Le voci di elenco prezzi sopra indicate possono essere implementate in relazione alle ulteriori esigenze riscontrate in fase di progettazione e realizzazione di opere pubbliche e private.

**ALLEGATO A6)****Modello per DOCUMENTO DI CONFERIMENTO RIFIUTI** (presso i centri di raccolta preliminare)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

nella sua veste di **PRODUTTORE****DETENTORE****CONFERISCE i sottoelencati rifiuti inerti da costruzione e demolizione:**

- rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento Kg \_\_\_\_\_ CER 101303
- cemento Kg \_\_\_\_\_ CER 170101
- mattoni Kg \_\_\_\_\_ CER 170102
- mattonelle e ceramica Kg \_\_\_\_\_ CER 170103
- materiali da costruzione a base di gesso Kg \_\_\_\_\_ CER 170104
- rifiuti misti di costruzioni e demolizioni Kg \_\_\_\_\_ CER 170701
- asfalto non contenente catrame Kg \_\_\_\_\_ CER 170302

**DICHIARA**

- che nel materiale conferito **non è presente amianto**;
- che i rifiuti conferiti sono stati prodotti nel cantiere sito nel Comune di \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_.

**IL PRODUTTORE/DETENTORE**

Titolare \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

**IL GESTORE del centro**

sito a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Titolare \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di aver preso visione e di aderire con quanto concordato nell'*Accordo di programma tra la Regione Marche, Enti, Associazioni di categoria e soggetti privati per la gestione dei rifiuti prodotti dal settore edile*;
- di conferire i sopra elencati rifiuti presso l'impianto di trattamento inerti sito in loc.tà \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_ di proprietà della ditta \_\_\_\_\_.

Data \_\_\_\_\_